

cd SUR 2846

- 0 X 1 0 -

REPUBBLICA ITALIANA
COMUNE DI LOANO
(PROVINCIA DI SAVONA)

MARCA DA BOLLO
Ministero dell'Economia e delle Finanze
€ 14,62
Agenzia QUATTORDICI/62
Entrate
00005672 000041CE WD10R001
00025264 31/10/2007 08:25:22
0001-00009 B9E5C33DFC0E9269
IDENTIFICATIVO: 01061311395243

0 1 06 131139 524 3



Rep. n. 3846

Contratto di locazione su appezzamento di terreno da destinare a sede di impianti sportivi.

L'anno duemilasette addi Cinque del mese di Novembre in Loano presso gli Uffici Comunali, ubicati in Loano P.zza Italia n. 2,

AVANTI A ME

Dott. Piero Araldo, Segretario Generale del Comune di Loano, domiciliato per la mia carica presso la sede comunale di Loano sita in Piazza Italia n. 2, autorizzato a rogare i contratti nei quali il Comune è parte, a norma dell'art. 92 lett. C) del D.Lgs n. 267 del 18.08.00, senza assistenza dei testimoni per espressa rinuncia fatta di comune accordo dalle parti aventi i requisiti di legge

SONO COMPARI

Da una parte il Dott. Luigi Vallarino nato in Albenga (SV) il 05.05.1956, Dirigente pubblico, domiciliato per sua carica presso il Comune di Loano, il quale interviene in questo atto, in esecuzione dell'art. 40 del vigente Statuto Comunale 34/91 e s.m. e i., e dell'art. 107 del T.U. 18.08.2000 n. 267, in rappresentanza e per conto del Comune (codice fiscale n. 00308950096) che nel prosieguo dell'atto verrà chiamato per brevità anche "Conduttore"; dall'altra i Signori:

REGISTRATO AL SERVIZIO DEL TRIBUNALE DI ALBENGA
IN DATA 08/11/07
CCIL PAGAMENTO DI EURO 1560,00

374

CHIETO Giobatta, nato a Loano il 27 aprile 1936 ed ivi residente in via S.Erasmo, n. 8, C.F. CHT GTT 36D27 E632B;

CHIETO Eugenia, nata a Loano il 5 febbraio 1939 ed ivi residente in via Padre Enrico, n. 22, C.F. CHT GNE 39B45 E632M;

BURLANDO Caterina, nata a Loano il 7 agosto 1956 ed ivi residente in via Bulasce, n. 25, C.F. BRL CRN 56M47 E632Z;

BURLANDO Giovanni, nato a Loano il 11 ottobre 1966 ed ivi residente in via Aurelia, n. 19/2, C.F. BRL GNN 66R11 E632N;

MAGLIO Angela, nata a Loano il 21 dicembre 1944 e residente in Milano, via Previati, n. 34, C.F. MGL NGL 44T61 E632X;

che nel prosieguo dell'atto sono chiamati per brevità anche "locatori".

Detti componenti, della cui identità personale sono io, Segretario rogante, certo, mi chiedono di ricevere questo atto, ai fini del quale:

PREMETTONO

Che i Sigg. Traverso Luigia, Chieto Giobatta, Chieto Eugenia, Burlando Giuseppina, Burlando Giuseppe e Burlando Eugenio, avevano concesso in locazione al Comune di Loano un appezzamento di terreni della superficie complessiva di catastali mq. 4.550 di proprietà sito in Loano, censito al catasto terreni del foglio 14 destinato ad impianti sportivi ricreativi con accesso sulla strada statale n. 1 (Via Aurelia) contraddistinti con il numero 439 per mq. 2690, con il n. 1181 per mq. 1195 ed in parte (mq. 665) con il n. 576, per destinarlo ad impianti sportivi ricreativi (complesso campi tennis) con annesso corpo basso a bar e servizi;

* Possibile (1)

che la durata del contratto di locazione era stata stabilita in anni nove

Il Segretario Generale
(Angela Maglio)

Il Segretario Generale
(Angela Maglio)

Angela Maglio
Caterina Burlando
Chieto Giobatta
Chieto Eugenia

dal 1° giugno 1980 al 31.05.1989 con clausola di tacito rinnovo per altri nove anni a canone da concordarsi;

che andando a scadere il contratto in argomento sono stati svolti alcuni incontri con i rappresentanti della proprietà dell'immobile, i quali avevano comunicato la disponibilità per un rinnovo contrattuale per ulteriori anni nove e pertanto sino al 31 maggio 2007;

che con nota 23 aprile 2006, assunta al protocollo comunale in data 3 maggio 2006 al n. 15413, i proprietari hanno comunicato la disdetta del contratto di locazione di che trattasi;

che con nota 4 maggio 2006 n. 16126 di protocollo, l'Amministrazione Comunale dichiarava la propria disponibilità a rinegoziare i termini contrattuali per la locazione dei terreni in argomento;

che gli incontri che si sono svolti nel contempo hanno portato alla stesura della bozza contrattuale che di seguito si sottoscrive;

Tutto ciò premesso, le parti come sopra costituite, convengono e stipulano quanto segue:

ART. 1

Premesse

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente contratto.

ART. 2

Oggetto della locazione

I locatori concedono in affitto al conduttore come sopra rappresentato, che accetta, gli appezzamenti di terreno di loro proprietà siti in Loano con il lato meridionale sulla Via Aurelia, sui quali è stato realizzato un

ALDI
10/05/2006

15/05/2006
C. Russo

Angela Caputo
Antonio Bubbando
C. Russo
C. Russo

impianto sportivo attrezzato e costituito da n°. 3 campi da tennis e relativa area di parcheggio, nello stato in cui si trovano e che il conduttore dichiara di ben conoscere ed accettare.

Si da atto che le entità in oggetto pervenute in proprietà ai locatori presentano la seguente descrizione individuativa: terreno della superficie complessiva di catastali mq. 4.550 del foglio 14 destinato ad impianti sportivi ricreativi con accesso sulla strada statale n. 1 (Via Aurelia) contraddistinti con il numero 439 per mq. 2690, con il n°. 1181 per mq. 1195 ed in parte (mq. 665) con il n°. 576, fra le coerenze:

- a nord - est: proprietà particella 248 (Chieto Giobatta) e rimanente parte 576 (Burlando-Burlando-Maglio) del foglio 14;

- a sud - est: strada Statale n. 1 (Via Aurelia);

- a sud - ovest: proprietà particella 498 (Soc. La Quietè di Panozzo & c.)

- a nord - ovest: proprietà particella 248 (Chieto Giobatta) e particella 498 (Soc. La Quietè di Panozzo & c.).

E' data facoltà al conduttore, previa richiesta di autorizzazione ai locatori, di eseguire sul terreno in parola opere, impianti, manufatti, ed attrezzature ad uso sportivo ed infrastrutture relative, oltre quelle già esistenti alla data odierna.

In ogni caso le manutenzioni ordinarie sono a completo carico del conduttore ed al termine della locazione la attrezzature esistenti dovranno essere riconsegnate in perfetta efficienza, fatta salva la normale usura.

Al termine della presente locazione le opere realizzate successiva-



G. Maglio

Il Superintendente Provinciale
Chieto

Onofrio Maglio
Chieto
Chieto
Chieto
Chieto

mente alla stipula del presente contratto resteranno in proprietà dei locatori i quali saranno tenuti al pagamento di un indennizzo commisurato al valore delle stesse nello stato di fatto in cui si troveranno.

La stima relativa all'indennizzo citato verrà effettuata da un collegio arbitrale composto di tre membri, eletti di comune accordo e, in caso di disaccordo, dal Presidente del Tribunale di Savona.

ART. 3

Durata del contratto

Il presente contratto avrà la durata di anni sei dal 1° giugno 2007 al 1° giugno 2013 e sarà di seguito e per una sola volta tacitamente rinnovabile per altri sei anni a canone eventualmente da concordarsi salvo disdetta da darsi con lettera raccomandata con avviso di ricevimento dall'una o dall'altra parte, con preavviso di dodici mesi.

ART. 4

Canone annuo

Il canone annuo di affitto viene stabilito in Euro 13.000 (diconsi Euro tredicimila) annui da pagarsi a trimestri anticipati entro e non oltre i primi cinque giorni di gennaio, aprile, luglio, ottobre di ciascun anno aggiornato secondo l'indice ISTAT. Nel corso della presente locazione, qualora i locatori intendessero alienare l'immobile in oggetto, il conduttore avrà diritto di prelazione a parità di condizioni secondo quanto disposto dalla normativa vigente (L 392/78 e s.m.e i.). La disdetta accompagnata dalla comunicazione dell'offerta, dovrà essere inviata mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. Qualora nei tempi di legge dalla data di ricevimento della lettera suddetta non

[Handwritten signature]

Il Segretario Generale
(Cod. Fisc. 01/00)
[Handwritten signature]

[Handwritten signatures and names: Angiolini, Antonio Biondi, ...]

pervenisse comunicazione con la quale il conduttore dichiara di esercitare la prelazione, il conduttore stesso sarà considerato decaduto da tale diritto.

ART. 5

Detenzione

Si da atto che il conduttore è già nella detenzione dell'immobile oggetto del presente contratto.

ART. 6

Decadenza

Nel caso di inadempienza a qualsiasi condizione prevista dal presente contratto, questo si intenderà risolto di pieno diritto senza il bisogno di preventiva diffida o costituzione in mora.

ART. 7

Spese

Tutte le spese relative al presente contratto e la sua registrazione relativamente all'importo complessivo di Euro 78.000,00 (diconsi Euro settantottomila virgola zero zero), sono a carico del conduttore al pari dei canoni dovuti dalla data di decorrenza del presente contratto.

ART. 8

Registrazione

Ai fini fiscali, per la locazione di cui al presente atto, si richiede la registrazione ai sensi del T.U. n. 131 del 26 aprile 1986 - tariffa parte 1 - art. 5 b).

ART. 9

Trattamento dei dati personali

Handwritten signature

Handwritten signature

Angela Morlin
Roberto
Roberto
Roberto
Roberto

Il Comune di Loano, ai sensi dell'art. 10 della legge 31 dicembre 1996

, n. 675 e s.m., informa i locatori che tratta i dati contenuti nel presente atto, esclusivamente per lo svolgimento dell'attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle Leggi e dai regolamenti Comunali in materia.

Del presente contratto io Segretario Generale rogante ho dato lettura alle parti, che a mia domanda, approvandolo e confermandolo, lo sottoscrivono con me.

Il presente atto consta di n. sei facciate e n. dieci righe di questa scritta a mezzo di computer da persona di mia fiducia.

IL DIRIGENTE

U. Valli

I LOCATORI

Augusto Maglio

F. Rullo

Cateris Barbato

Edg. F. Botta

Chiel Eugenio

IL SEGRETARIO GENERALE

Il Segretario Generale
(Dot. Piero A. Del PD)

Piero A. Del PD

Posilla (1) deli. pag. 2 n. 24 con annuo
capo bene a bar e servizi

Augusto Maglio

Edg. F. Botta

Chiel Eugenio

IL DIRIGENTE

U. Valli

Il Segretario Generale

(Dot. Piero A. Del PD)

Piero A. Del PD